



Deliberazione n. FVG/ 14 /2020/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

III Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Andrea ZACCHIA

CONSIGLIERE: dott. Daniele BERTUZZI

PRIMO REFERENDARIO: dott. Marco RANDOLFI

Deliberazione del 21 aprile 2020.

ATER - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - di Udine. Motivato avviso in tema di indennità di carica a componente del consiglio di amministrazione, già libero professionista, titolare di trattamento pensionistico diverso dall'INPS.

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTA la deliberazione della Sezione n. 4/Sez.PI./2004, come modificata dalla deliberazione n. 19/Sez.PI./2004 e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.PI./2007, che stabilisce le modalità, i limiti e i requisiti di ammissibilità per l'attività consultiva della Sezione;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva,

come integrato e modificato dalla deliberazione della stessa Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che ha tracciato le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti;

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, adottato, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 902/1975, sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 125/2003, con deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011;

VISTA la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 24 del 20 dicembre 2019 avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 1 del 3 gennaio 2020 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

VISTA la richiesta di motivato avviso presentata dal Dott. Giorgio Michelutti, Presidente dell'ATER di Udine, inviata con nota prot. n.3108 del 17 febbraio 2020, acquisita in data 21 febbraio 2020 al n.361 del protocollo della Sezione, avente ad oggetto l'eventuale erogazione dell'indennità di carica a membro di consiglio di amministrazione, già libero professionista, titolare di trattamento pensionistico diverso dall'INPS;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 10 del 27 febbraio 2020 con la quale, ai sensi dell'art.12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio in ordine ai quesiti posti, è stato individuato il magistrato istruttore nella persona del Primo Referendario Marco Randolfi;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 1 aprile 2020, n. 138 , recante "Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 89 del 3 aprile 2020, come integrato dal decreto n. 139 del 3 aprile 2020 recante "Disposizioni di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020";

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 14 del 21 aprile 2020 con la quale, considerato anche il periodo di limitazione agli spostamenti dovuto all'emergenza da Covid-19, in conformità al citato decreto presidenziale 138/P del 1 aprile 2020, come integrato dal decreto presidenziale n. 139/P del 3 aprile 2020, è stato convocato, in teleconferenza con l'utilizzo dell'applicativo "Teams", il III Collegio per il giorno 21 aprile 2020, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 21 aprile 2020 il relatore, Primo Referendario Marco Randolfi;

Premesso che

Con la nota indicata in epigrafe il Presidente dell'ATER di Udine ha formulato alla

Sezione una richiesta di motivato avviso con cui, dopo aver rappresentato le circostanze di fatto e di diritto relative alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'ente, ha esposto un quesito volto a sapere se la carica di membro del consiglio di amministrazione di ente pubblico economico, controllato dalla regione Friuli Venezia Giulia, conferito a soggetto già lavoratore autonomo, titolare di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa italiana di assistenza geometri (CIPAG), debba ritenersi attribuita a titolo oneroso o gratuito.

In particolare, nel corpo della richiesta in parola, sono state richiamate le seguenti circostanze:

- con D.P.Reg. 24 dicembre 2019, n.229/Pres., sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione dell'ATER di Udine, includendo un nominativo già lavoratore autonomo, titolare di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri (CIPAG);

- non sarebbe chiaro se tale nomina rientri nel divieto per le pubbliche amministrazioni, in base all'art.5, co.9., -del D.L. 6 luglio 2012, n.95, di conferire "cariche" a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo che siano a titolo gratuito;

- su tale specifico punto, si sarebbe già espressa la Sezione regionale di controllo per il Piemonte che, con deliberazione n.66/2018/SRCPIE/PAR, senza però sciogliere i dubbi per il caso in cui la cassa pensionistica sia diversa dall'INPS.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di motivato avviso

E' opportuno in via preliminare ribadire che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, la Sezione è quindi tenuta a verificare la legittimazione dell'ente a richiedere il parere, l'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica nonché la sussistenza degli altri requisiti previsti per l'ammissibilità della richiesta.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo dell'attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi Enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro Enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto competente ad inviare alla Sezione le domande di motivato avviso è individuato nell'organo di

vertice dell'Ente.

Nel caso di specie, la richiesta è ammissibile dal punto di vista soggettivo in quanto proveniente da un ente legittimato quale è l'ATER - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - di Udine e in quanto sottoscritta dal legale rappresentante, dott. Giorgio Michelutti, nella sua qualità di Presidente.

Per quanto concerne l'ammissibilità oggettiva, è necessario precisare che alla Sezione non compete una generica funzione consultiva a favore delle amministrazioni controllate, bensì una funzione specifica e limitata alle materie della "contabilità pubblica", da intendersi anche in relazione al rapporto intercorrente tra la funzione medesima e la più ampia funzione di controllo che la legge intesta a questa Sezione regionale della Corte dei conti.

In quest'ottica, deve essere tenuto in attenta considerazione, per quanto attiene alla nozione di "contabilità pubblica" rilevante ai fini dell'esercizio della funzione consultiva, quanto precisato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. .54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, emanata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 31, del d.l. 1.7.2009 n. 78 e quindi ai fini dell'affermazione di un orientamento generale, cui tutte le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi. Le Sezioni Riunite hanno attribuito a tale nozione un significato che, tenendo conto delle fondamentali distinzioni tra attività di gestione e attività di amministrazione e tra procedimento contabile e procedimento amministrativo, collega la funzione consultiva all'esegezi del sistema dei principi e delle norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici.

In secondo luogo, la suddetta deliberazione delle Sezioni Riunite, nell'ottica di una valorizzazione della funzione di coordinamento della finanza pubblica che, parimenti, può essere riconosciuta alla funzione consultiva della Corte dei conti, ha specificato la portata di siffatta nozione, ancorandola espressamente alle tematiche e alle fattispecie idonee a influire, più di altre, non tanto sulla gestione quanto sugli equilibri di bilancio degli enti.

Tra queste, in particolare, rientrano i temi connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro degli specifici obiettivi di finanza pubblica sanciti dai principi di contenimento della spesa e di coordinamento generale della finanza pubblica, come tali "in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio....".

Questa Sezione del Friuli Venezia Giulia, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e precisando che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

Tanto premesso, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica va risolta positivamente, sulla scorta di un

consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo (cfr., sul punto, ex multis le pronunce delle Sezioni regionali di controllo: per il Piemonte, n.66/2018/PAR; per la Lombardia, nn. 180/2018/PAR e 405/2019/PAR ; per la Basilicata, n.38/2018/PAR) e centrali (cfr., in particolare: Sezioni Centrale per il controllo di Legittimità: n. SCCLEG 35/2014/PREV e n. SCCLEG/6/2015/PREV) in quanto attiene all'ambito di applicazione del divieto di cumulo dei compensi per incarichi con i trattamenti pensionistici di quiescenza.

Si tratta, infatti, di problematiche idonee a determinare evidenti ricadute sui bilanci degli Enti e, in ultima analisi, sulla tenuta degli equilibri economico-finanziari dei medesimi, con precipuo riferimento alla corresponsione dei compensi per i titolari di cariche all'interno di organi direttivi collegiali.

Per tali ragioni la richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo, limitatamente agli aspetti rientranti nella materia della contabilità pubblica, prescindendo naturalmente da valutazioni su eventuali posizioni giuridiche soggettive e senza entrare nel merito di procedimenti amministrativi già adottati o da adottarsi dall'Ente (che attengono a scelte discrezionali proprie esclusivamente di quest'ultimo), dovendo principalmente aversi riguardo all'interpretazione di norme concernenti la possibilità di corrispondere una indennità di carica a soggetti già titolari di trattamento pensionistico.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della generalità, nei limiti in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall'Ente.

È altresì sussistente anche il requisito della "*non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità od organismo pubblico*", non essendo stata proposta la medesima questione oggetto del presente motivato avviso ad altro organo o Ente pubblico.

La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Con riguardo, infine, alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile.

Nei limiti sopra ricordati il quesito può essere dichiarato ammissibile e può essere esaminato.

Nel Merito

La materia oggetto del quesito riguarda l'estensione del divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire cariche in organi collegiali a soggetti, già lavoratori pubblici o

privati, collocati in quiescenza.

Chiaramente, il presente motivato avviso provvederà a fornire una ricostruzione in termini generali delle regole vigenti, con le connesse eccezioni, esulando quindi dalla risoluzione specifica della applicabilità in concreto al soggetto indicato dall'ATER di Udine di un eventuale trattamento economico (sarà infatti cura dell'Ente richiedente verificare la ricorrenza o meno dei presupposti per l'erogazione dei compensi ordinariamente previsti). Ciò, anche al fine di consentire ad altri enti in situazioni analoghe di potersi giovare dei principi di diritto espressi in questa sede.

Il divieto per le pubbliche amministrazioni di corrispondere compensi a soggetti titolari di trattamento di quiescenza ha avuto negli anni una significativa evoluzione.

Inizialmente introdotto con la precipua finalità di evitare la surrettizia prosecuzione delle mansioni lavorative precedentemente svolte dai dipendenti pubblici, la formulazione iniziale della norma di cui all'art.5, co, 9, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, faceva divieto di *"attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza"*.

Successivamente, con il D.L. 24 giugno 2014, n.90 (convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114), la citata disposizione, inizialmente alquanto circoscritta, è stata riformulata, prevedendo, nel testo attualmente vigente, che *"è fatto divieto ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. ..."*.

Per effetto di tale novella legislativa, pertanto, l'attuale portata del divieto di conferire incarichi a pensionati è stata notevolmente ampliata, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Sotto il primo profilo, vi è stata una significativa espansione, riguardando adesso tutti i lavoratori del settore pubblico o privato collocati in quiescenza. Sotto l'aspetto oggettivo, poi, vi è da segnalare l'ampliamento delle fattispecie, che attualmente riguardano non solo gli incarichi nella medesima posizione funzionale precedentemente occupata ma, più in generale, gli incarichi di studio e di consulenza, gli incarichi dirigenziali o direttivi, nonché le cariche in organi di governo delle amministrazioni o degli enti e società controllati.

Un così ampio divieto di conferire incarichi non è stato peraltro scevro da eccezioni, la

principale delle quali è stata prevista dalla stessa norma, come riformulata nel 2014, che si è premurata di specificare che *"gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito"*.

A integrazione delle previsioni legislative, e per meglio delimitare la portata operativa del divieto per la pubblica amministrazione di conferire incarichi a pensionati, sono state altresì emanate, a cura del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le circolari n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015.

Nonostante gli interventi di normativa primaria e secondaria, in sede applicativa le Sezioni di controllo della Corte dei conti sono state più volte chiamate ad esprimersi sul divieto in argomento.

Tra le prime pronunce, merita di essere segnalata la deliberazione della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato n.SCCLEG/35/2014/PREV con la quale si è affermato che *"...la norma non pone alcuna discriminazione circa le condizioni soggettive del soggetto e la tipologia di pensionamento (di anzianità, di vecchiaia, anticipata o di altro tipo) e quindi non è possibile alcuna differenziazione sulla base di criteri ricavabili al di fuori del testo normativo"*.

Altresì degna di nota è la deliberazione n. SCCLEG/6/2015/PREV nella quale, pur avendo il Collegio sottolineato che il predetto divieto potrebbe porre in evidenza alcuni aspetti problematici sul pieno rispetto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, in relazione rispettivamente al principio di uguaglianza e alla possibilità di accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza (considerato che in sede di controllo preventivo, peraltro, non è possibile per la Corte dei conti sollevare questioni di costituzionalità in via incidentale per motivi diversi dalla violazione dell'art. 81 della Costituzione), si è posta debitamente in risalto la natura palesemente selettiva del divieto introdotto dalla norma, la quale introduce nel sistema, salvo le deroghe espressamente previste dal Legislatore, un impedimento generalizzato al conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza,

Sulla compatibilità costituzionale del divieto di conferimento di cariche a soggetti in quiescenza ha comunque avuto modo di pronunciarsi, con la sentenza n.124/2017, la Corte costituzionale affermando che *"la disciplina del limite alle retribuzioni pubbliche, peraltro, si configura come misura di contenimento della spesa, assimilabile agli altri capillari interventi che il legislatore ha scelto di apprestare negli ambiti più disparati (decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e*

per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)».

Alla luce anche dell'autorevole pronuncia del Giudice delle Leggi, le pronunce successive delle Sezioni regionali di controllo non hanno avuto dubbi nel configurare il divieto in parola come una norma di contenimento della finanza pubblica, derogabile soltanto sulla base delle eccezioni espressamente contemplate dalla legge.

In particolare, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 66/2018/SRCPIE/PAR richiamata dall'Ente richiedente ha affermato che *"se il soggetto incaricato è già pensionato, l'incarico potrà essergli conferito soltanto a titolo gratuito, se, invece, non percepisce ancora pensione, l'incarico, nel rispetto di tutti gli altri limiti previsti dalla legge in ordine all'ammontare ed alla cumulabilità degli emolumenti pubblici, potrà essere conferito a titolo oneroso"*.

In senso sostanzialmente conforme, ha avuto recentemente modo di pronunciarsi anche la Sezione regionale di controllo per la Lombardia che, con la deliberazione n.405/2019/PAR, ha riaffermato l'operatività del divieto, estendendola anche alle fondazioni che, pur non essendo incluse nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, sono costituite da soci pubblici.

Allo stesso modo, anche in considerazione della citata sentenza della Corte costituzionale n.124/2017, ritiene questa Sezione che il divieto in parola debba trovare applicazione in tutti gli enti presenti nella regione che, in virtù del sistema di autonomia finanziaria vigente in Friuli Venezia Giulia, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Tale precisazione, peraltro, per essere concretamente apprezzata deve essere raccordata al complesso delle norme introdotte dal legislatore sull'argomento.

Sul punto, in particolare, va citata la successiva deroga introdotta dall'art.19-ter, co.1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, secondo cui *"le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti"*.

Conclusivamente, pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto e rappresentato, l'ente che conferisce cariche in propri organi direttivi di tipo collegiale a soggetti, già lavoratori pubblici o privati o autonomi, titolari di trattamento di quiescenza, nel caso in cui intenda corrispondere gli emolumenti previsti dalla carica dovrà previamente verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla Legge, con particolare riguardo alla natura giuridica e alle modalità di scelta e nomina degli organi di governo dell'ente di previdenza che eroga l'assegno di quiescenza.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla segreteria di procedere all'immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Presidente dell'ATER di Udine, di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 21 aprile 2020.

Il Relatore
F.to Marco Randolfi

Il Presidente
F.to Andrea Zacchia

Depositato in Segreteria in data 21 aprile 2020

Il preposto al Servizio di supporto
F.to Leddi Pasian